

Elisabetta Traniello
**Tra appartenenza ed estraneità:
gli ebrei e le città del Polesine di Rovigo
nel Quattrocento**

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno)

http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Traniello.htm



Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento
Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)
A cura di di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller

Firenze University Press

Tra appartenenza ed estraneità: gli ebrei e le città del Polesine di Rovigo nel Quattrocento*

di Elisabetta Traniello

Il percorso che propongo si articolerà in tre punti, a partire da una breve panoramica sulla presenza degli ebrei in Polesine¹, sintetizzando a quali reti economiche, familiari e a quali tradizioni culturali essi facevano riferimento. Il secondo punto sarà uno “zoom” sulle condotte polesane, più precisamente sugli articoli che stabiliscono accordi in tema di cittadinanza. Cercherò di evidenziare, anche attraverso altri documenti, alcuni elementi di veri ca – sempre in Polesine – dell’attuazione concreta di questa “cittadinanza”, per vedere se nella sua applicazione si possa chiarire meglio l’intenzione che stava all’origine della scelta del termine “cittadino” applicato agli ebrei². In ne, un carteggio tra il podestà di Badia Polesine e la corte di Ferrara offre uno spiraglio per tratteggiare quale poteva essere la percezione della presenza di quel soggetto in carne ed ossa che era l’ebreo, destinatario di tali concessioni.

1. Gli ebrei in Polesine

La prima attestazione notarile di ebrei a Rovigo è del 1388: un breve appunto del notaio “fotografa” Gaio e Salomone di Musettino Finzi da Padova nell’atto di concedere un prestito³. Anche dai documenti successivi appare chiaro che i gli di Musettino Finzi avevano esteso l’attività familiare da Padova e dalle zone contigue anche al Polesine, in modo organizzato e stabile⁴. Le prime condotte ebraiche di cui sia nota la stipula risalgono al 1386 per Lendinara, al 1391 per Rovigo, al 1401 per Badia⁵.

Nel caso di Rovigo, la titolarità del banco fu detenuta per tutto il secolo dai discendenti di Gaio di Musettino Finzi. Nel caso di Lendinara, nel primo trentennio del Quattrocento il banco fu gestito dai loro stretti soci, gli di Musetto di Aleuccio da Bologna (*alias* da Perugia)⁶, nel periodo centrale del secolo passò direttamente ad un Finzi, per finire poi nelle mani di un’altra famiglia, non così ben nota, che comunque con i Finzi manteneva rapporti d’affari⁷. Attraverso gli atti polesani si può osservare come questa famiglia si articolasse in modo abbastanza complesso: vi sono legami endogamici con i Finzi di

Este⁸; alla fine del secolo si instaurarono rapporti economici e parentali con i Portaleone⁹ e con alcuni banchieri toscani¹⁰.

Il caso di Badia Polesine presenta alcune differenze. Sebbene la presenza dei Finzi fosse stata comune agli esordi, da Badia essi si ritrassero nel 1392¹¹. Fino al 1433 il banco di prestito fu condotto e gestito da un ebreo ferrarese, Angelo di Manuele da Rimini col fratello Elia, detto da Carpi. Questo Angelo è da identi care con Angelo di Manuele da Rimini che assieme al figlio Guglielmo detto Mizolo era entrato a far parte del gruppo gestore del banco di Mantova alla fine del Trecento¹². Appunto il figlio Mizolo continuò la gestione del banco di Badia, ma alla sua morte (1432) il banco fu abbandonato in quanto il conduttore Angelo di Mizolo dichiarò di non poter più sostenere l'impegno preso¹³. Dal 1433 il banco di Badia venne appaltato a ser Lazzaro del fu Abramo di Cividale del Friuli: egli fu il primo rappresentante di una serie di ebrei provenienti dall'area askenazita che – seppure numericamente non molto rilevante – si sarebbe distinta per una spiccata mobilità. Si ha la sensazione che Badia fosse una zona di transito, anche monetario, facente capo alla presenza stabile del conduttore del banco. La permanenza di ser Lazzaro e dei suoi figli a Badia si snodò per il quarantennio successivo, fino agli anni '70. Sebbene la condotta – di cui parleremo – sul finire del secolo affidasse la titolarità del banco a Leone Norsa, Leone stesso si servì ancora una volta di ebrei tedeschi per la gestione materiale degli affari¹⁴.

Mentre le attività e le relazioni degli ebrei presenti a Rovigo e Lendinara si orientavano dunque verso Padova e Bologna (e la Toscana), Badia sembra orientata dapprima direttamente verso Ferrara, poi all'area askenazita (seguendo la direttrice di Padova e Treviso).

Sul piano economico, ancora una volta Rovigo e Lendinara sembrano accomunabili e Badia sembra differire. Nel caso delle prime due è molto ben documentato anche un coinvolgimento nel commercio tessile (e forse anche in alcune fasi produttive), sia in connessione con i Finzi che tenevano il banco sia in modo autonomo: si conoscono ebrei che esercitano la professione mercantile senza essere legati contemporaneamente al banco¹⁵. Si osserva anche molto bene lo stretto legame con i ceti eminenti locali¹⁶ che a loro volta esercitano attività connesse con la produzione e il commercio di tessuti. Nel caso di Badia sono invece attestate in grande numero operazioni di deposito ed altre transazioni tra ebrei (in numero decisamente superiore rispetto a Rovigo e Lendinara)¹⁷, in molti casi esplicitamente *teutonici*, tanto padovani quanto trevigiani.

2. Le condotte e la cittadinanza degli ebrei

In linea generale, le condotte stipulate dagli ebrei in Polesine non differiscono dallo schema ben noto delle condotte italiane, quindi non mi addentrerò nei particolari se non per quelli pertinenti al problema che vorrei approfondire. Già nei primi decreti di approvazione estense sono comunque chiariti gli obiettivi di fondo di queste pattuizioni, costanti in ogni documento di questo

tipo: garantire ai sudditi la possibilità di un credito regolamentato, tutelare i prestatori nell'esercizio della loro funzione¹⁸.

Per il secolo che ho considerato ritengo che lo "spirito" con cui lo schema generale delle condotte viene organizzato debba essere cercato nel sistema estense. Il Polesine, infatti, appartenne agli Stati estensi no al 1482, ed al governo di questi, quindi, si riferiva. All'inizio del secolo il Polesine fu ceduto per un periodo alla dominazione veneziana¹⁹, tornando poi alla piena giurisdizione estense, mentre la sua piena appartenenza alla Terraferma veneta si realizzò nel Cinquecento: nel Quattro-Cinquecento il Polesine era dunque una sorta di "regione-cerniera". Dopo il passaggio definitivo della zona al dominio di Venezia, la politica di non interferenza sostanziale con le normative vigenti nelle città soggette applicata dalla Serenissima sembra aver avuto un effetto, per così dire, di "conservazione" della normativa d'epoca estense in materia di ebrei²⁰, né si erano per altro evidenziate discontinuità nelle loro condizioni durante il periodo 1395-1438. Un esempio di come nel corso del Quattrocento l'appartenere all'una o all'altra area potrebbe aver avuto sulle politiche dei singoli comuni cittadini può forse essere trovato nelle espulsioni che verso la metà del '400 furono decise da molti dei centri della terraferma²¹, mentre non ve n'è traccia nel Polesine e più in generale nel territorio estense²².

È interessante considerare il sistema estense medievale anche per approfondire un altro interrogativo, ossia quello di cercare di definire, specificare, materializzare, la famosa tradizionale "benevolenza estense", ben nota a proposito dei rifugiati iberici sull'aire del Quattrocento, ma della quale non sono ancora ben indagate le radici precedenti²³. La documentazione ferrarese è amplissima e poco studiata per il Quattrocento, si tratta quindi di raccogliere elementi per avviare una riflessione, non certo per concluderla.

Le condotte a disposizione per il Polesine medievale sono cinque. Esse vanno da una formula sintetica, relativa a Badia e risalente al 1407²⁴, a un gruppo di tre condotte stipulate tra 1414²⁵ e 1431²⁶ per Lendinara e Rovigo, sostanzialmente equivalenti, per finire con una di formulazione più tarda (1473), con una breve sottoscrizione in ebraico, di nuovo per Badia²⁷. Sono comuni a tutte le regole che garantivano al banco ebraico il monopolio dell'attività creditizia, allo stesso modo si stabilivano inoltre le modalità del prestito (che poteva essere su pegno o tramite atto scritto), l'obbligo di accurata conservazione dei pegni, il modo di calcolo dell'interesse e tutte le regole ad esso collegate²⁸. A queste norme era chiaramente rivolto l'interesse principale dei contraenti ed esse sono infatti predominanti sia quantitativamente che per la minuzia con cui si precisano le possibili casistiche, senza comunque che emerga nulla di differente dall'uso del tempo. Non è inusuale anche la clausola che prevede la possibilità di portare i pegni a Ferrara, cioè in luogo sicuro, e senza gravami speciali in caso di guerre o altri pericoli; si tutelava così tanto l'interesse del creditore quanto quello del debitore, poichè la perdita dei pegni avrebbe danneggiato entrambi. Le norme volte a tutelare la libertà di culto, il rispetto del sabato e delle festività ebraiche e la sicurezza degli ebrei erano invece piuttosto generiche: la possibilità di acquisto di un terreno ad

uso cimiteriale è accennata solo nel caso di Badia²⁹. V'è da chiedersi se questo modo di formulare i patti non stia a significare che la modalità di convivenza non fosse troppo problematica e quindi che non ci fosse ancora bisogno di una pattuizione particolarmente dettagliata³⁰.

Quando si trattò di definire il tipo di relazione giuridica che sarebbe intercorsa tra i prestatori e la città, si dispose che essi, quando si trovavano presso il banco, *tractentur et tractari debeant ut merchantores*, cioè si agissero con loro alla stregua di mercanti. In mancanza di studi complessivi sulla realtà mercantile sia nel Polesine che nel ferrarese, non è possibile soppesare esattamente nel contesto locale il valore di questa locuzione, che sembra rimandare comunque al diritto commerciale. Alcuni elementi di approfondimento possono tuttavia essere raccolti, a partire dalla condotta di Badia del 1407³¹. Nell'equiparare al mercante l'ebreo operante al suo banco di pegni, la condotta aggiunge che si doveva accreditare pubblica fede ai quaderni in cui erano registrate le entrate e le uscite del banco stesso, come d'uso ovunque vi fossero prestatori ebrei. Lo scopo di tale norma era quello di rendere più snelli eventuali procedimenti giudiziari, rendendo immediatamente utile agli atti processuali un documento privato.

Per quanto riguarda la consuetudine dei *merchantores*, tra gli statuti delle arti ferraresi sono di particolare pertinenza, per il tipo di professionalità implicata, quelli dei drappieri, mercanti di tessuti e quelli dei *campsores*, cambiavalute (che più in generale oggi assimileremmo agli operatori bancari). È interessante osservare che entrambi gli statuti prevedono delle rubriche sulle modalità di tenuta dei registri commerciali e che esse sono assai vicine negli scopi e nelle modalità materiali, a quelle prescritte ai prestatori ebrei³². Scorrendo le concessioni marchionali, inoltre, non è infrequente imbattersi in riconoscimenti di pubblica fede che il marchese attestava dovesse essere data ai registri contabili dei mercanti³³. Sullo stesso schema di queste è costruito un privilegio rilasciato da Alberto d'Este ad un ebreo ferrarese, Guglielmo di Manuele da Rimini, titolare della società che gestiva il banco della Ripa, in contrada San Paolo³⁴, privilegio cui si concedeva pubblica fede anche a registri ulteriori a quello del banco in senso stretto³⁵. Nella supplica presentata da Guglielmo vengono enumerati preziosi dettagli: oltre al libro dei pegni incluso nelle garanzie della condotta, egli disponeva di un altro registro per i prestiti concessi senza pegno (*amicabiliter*), per i denari di cui era creditore per panni ed altre "cose" (*pannis et rebus*) vendute ai ferraresi, nonché per i panni che Guglielmo stesso riceveva in pegno grezzi e non lavorati e che venivano consegnati ai lavoranti per le ultime fasi della complessa produzione tessile³⁶. La locuzione *ut merchantores* a questo punto è un po' più chiara, e concorda con la documentazione di una certa vivacità nell'attività mercantile tra ebrei e cristiani che si riscontra a Rovigo e Lendinara.

In tutte le condotte è presente la dichiarazione che, per l'arco della loro durata, i titolari, le loro famiglie ed i loro servitori dovessero essere considerati cittadini³⁷. Per inciso, questo riguarda gli ebrei presumibilmente in tutti i momenti della loro vita tranne che quella professionale, perché come si è

appena visto, quando si trovava all'interno del banco, cioè nell'esercizio delle sue funzioni, l'ebreo era sottoposto, per così dire, al diritto mercantile.

Si tocca qui un punto critico dell'analisi della presenza ebraica italiana nel medioevo, a tutt'oggi oggetto di un vivace dibattito storiografico: quale valore infatti va attribuito a questa "cittadinanza" nel caso che sto esaminando? Ci sono documenti che aiutano a capire il modo con cui essa veniva intesa? Tra gli studiosi c'è chi estende in generale i vantaggi che derivavano dalla cittadinanza a tutti gli ebrei residenti nelle città, chi attribuisce tali diritti a "pochi ed eletti membri della cosiddetta aristocrazia ebraica", chi al contrario afferma "che la cittadinanza, come tipo di inserimento degli ebrei nella vita cittadina, appartenga soltanto alla primissima fase dell'insediamento ebraico" e chi, infine, ritiene che lo scopo di concessioni del genere fosse principalmente quello di allargare le possibilità di prelievo fiscale³⁸.

Quest'ultima ipotesi non sembra idonea al caso del Polesine. Quando infatti la condotta assicura il trattamento "*ut cives*" si specifica che esso non inuisce sulle esenzioni fiscali già stabilite, com'è esplicito nella condotta di Badia del 1473. Dapprima il capitolo 3 concede l'esenzione da qualunque tassa, con esclusione di eventuali bolognini che fossero dovuti *per la tassa de le lanze*³⁹ e del boccativo, dovuto tuttavia in ragione di un tetto massimo di cinque persone tassabili. È evidente che la comunità di Badia cercava di offrire condizioni favorevoli al prestatore che si sarebbe insediato. Successivamente, al capitolo 14 si regola l'equiparazione a cittadini: il titolare, e naturalmente i suoi familiari, servitori e soci, siano *tractati e reputati como cittadini in tuto quello che fosse soa utilidade non derogando la exemptione predicta*⁴⁰. La concessione di cittadinanza aveva la funzione di assicurare cioè una condizione giuridica vantaggiosa, senza che ne derivasse un onere fiscale, ad un operatore economico indispensabile per la città e per il territorio circostante.

Una provvigione emanata nel 1415 dal consiglio dei XII Savi di Ferrara (istituzione cui spettava la gran parte dell'amministrazione ordinaria, tra cui l'ordinamento dell'imposizione fiscale) permette di allargare l'osservazione sul tema della cittadinanza⁴¹. Il provvedimento, in sé ordinario, è volto a definire quali categorie di ferraresi andassero inserite nei due estimi, cittadino e rurale, ai quali si applicavano poi differenti prelievi, ma è qui interessante soffermarsi sul lessico. La distinzione che viene rimarcata è tra *cives* e *qui faciunt opera rusticalia*. La condizione di *civis* o *rusticalis* era fluida: a seconda dell'attività esercitata il soggetto era cassato dall'uno o dall'altro estimo e iscritto a quello di spettanza. Vi erano molti modi per essere qualificati cittadini: si poteva essere *cives originarii* o divenirlo da rustici o da forestieri, con un apposito decreto del marchese. Una volta raggiunta comunque la condizione di *civis*, la questione si semplificava a due alternative. Chi esercitava, subordinato o indipendente, "opere rusticali" era l'opposto concettuale di chi viveva *more civili* stabilmente in città, *ut faciunt veri cives* (e la locuzione *veri cives* è ulteriormente specificata: *veri* è associato ad *antiqui*, cui si accompagnavano i *forenses facti cives* per decreto marchionale). La valenza della concessione di cittadinanza che emerge da questo documento è soprattutto pragmatica, e

sembra che anche nelle condotte degli ebrei la terminologia utilizzata sia da ricondurre a quest'idea.

Come è stato osservato nel caso di Perugia⁴², un altro nesso rilevante è individuabile nel rapporto tra la "cittadinanza" e la proprietà immobiliare, soprattutto nel caso della proprietà immobiliare cittadina e residenziale; anche nelle condotte polesane la concessione di cittadinanza si abbinava alla deroga al generale divieto di possedere case per gli ebrei. Gli ebrei stipulanti dovevano essere trattati *ut veri cives*, cioè era loro permessa l'acquisizione di immobili da coloro che dovessero e volessero alienare le loro proprietà (per sanare i debiti, si intuisce), in deroga ad altre leggi che fossero contrarie, mentre restava in vigore l'obbligo di disfarsi del bene così acquisito entro due anni⁴³.

Vista la particolare posizione del Polesine, "servitor di due padroni" in quegli anni, è opportuno uno sguardo tanto al mondo estense quanto a quello veneziano. A Reggio Emilia (città che in quegli anni era da poco entrata nel dominio estense) si ha notizia di una condotta, del 1413⁴⁴. Confrontando gli articoli corrispondenti a quelli evidenziati nel caso polesano, essi sono equivalenti per quanto riguarda la salvaguardia della ritualità e del calendario festivo ebraico. Mancano precisazioni in merito alla concessione dei diritti di equiparazione ai cittadini di Reggio Emilia, se non in un articolo che prevede proprio la capacità di acquisto immobiliare *como fa li altri citadini* e alle stesse condizioni di vendita⁴⁵.

Un decennio dopo, nel 1423, Venezia emanò un provvedimento restrittivo circa la possibilità di possesso immobiliare per gli ebrei del dominio, incluso l'obbligo di disfarsi entro due anni dei beni eventualmente acquisiti⁴⁶. Si direbbe quasi che, nel caso delle condotte di Lendinara, le ulteriori specificazioni in materia immobiliare siano state inserite per conservare alla locuzione *tractentur ut cives Lendenarie* tutta la pienezza dei diritti immobiliari del cittadino lendinarese: *ut veri cives Lendenarie*, appunto⁴⁷. L'impressione che si ricava è che le comunità del Polesine di Rovigo, quasi a prevenire possibili mutamenti, manifestassero la volontà di continuare a mantenere con il loro banchiere, anche nel periodo veneziano (1395-1438), lo stesso tipo di relazione che avevano stabilito durante l'appartenenza estense, alla quale sarebbero poi ritornate. Niente a che vedere, certo, con la precisione e il ricco formulario adottato alla fine del Trecento negli statuti perugini, dove la cittadinanza degli ebrei aveva riscontro anche nel relativo estimo immobiliare⁴⁸. Nel caso del Polesine non sono documentati estimi così antichi⁴⁹, sicché una verifica del genere è impossibile. La comunità di Perugia aveva una consistenza molto maggiore, con dimensioni numeriche e complessità nemmeno paragonabili alle presenze polesane⁵⁰, ed è chiaro quindi che i termini delle condotte rispecchiano tali proporzioni. Mi sembra però che sia accomunabile la direzione verso cui tendeva la volontà di entrambi i consigli cittadini nel patteggiare con gli ebrei.

Analizzeremo, a supporto di questa impressione, una concessione di cittadinanza decretata da Nicolò III alla fine del 1407. Il neo-cittadino ferrarese era Angelo di Manuele da Rimini, che a Ferrara gestiva il banco dei Sabbioni e che

negli stessi anni in Polesine era titolare del banco di Badia⁵¹. La cittadinanza gli venne concessa per permettere l'acquisto di due immobili contigui siti in contrada San Clemente, sulla via dei Sabbioni: in zona centrale, dunque, e con i contigui con quelli di famiglie di antica aristocrazia cittadina, come i Romei e i de Fabro⁵². Si legge nel testo che la concessione della cittadinanza ferrarese va intesa come se Angelo fosse *verus et originarius civis*, in senso pieno, cioè, e come se egli pagasse le tasse, dalle quali tuttavia è esente. Mi sembra molto interessante che la concessione si chiuda *retrodatando* il suo effettivo vigore alla data (non specificata) di acquisizione dell'immobile. Il nesso tra cittadinanza e proprietà immobiliare mi sembra – almeno in questo caso – forte. Tale orientamento sembra confermato da un atto del 1425 a proposito della cittadinanza lendinarese conferita a Leucio di Musetto, prestatore al banco. Secondo quanto riportato nel decreto marchionale, nel 1424 il Comune di Lendinara aveva concesso a Leucio e ai suoi eredi *in perpetuo essent cives et pro civibus dicte nostre terre haberentur et tractentur* e che essi potessero acquistare e possedere un'abitazione, con corte ed orto, certificando il tutto con opportuno atto notarile⁵³. Ancora una volta, sembra manifestarsi quel nesso tra la cittadinanza e la proprietà immobiliare già osservato nel confronto tra le varie condotte stipulate in Polesine.

3. Un ebreo a Badia

Per concludere, osserveremo una situazione particolare in cui i rappresentanti della comunità cittadina, in questo caso di Badia, ebbero modo di esprimersi nei confronti del prestatore locale. Come è stato osservato, l'ebreo era riconosciuto come presenza portatrice di diversità, diversità che venivano garantite per assicurarsi la sua permanenza nelle città, essendo egli un operatore così indispensabile per la circolazione di liquidità monetarie⁵⁴.

Nell'aprile del 1466 il prestatore di Badia Polesine (il *teutonicus* Abramo di ser Lazzaro da Cividale) era trattenuto in carcere a Ferrara, per motivi che non sappiamo di preciso. La cosa dette corso ad una corrispondenza tra il comune di Badia e il duca Borso⁵⁵. Proprio perché si tratta di lettere scritte personalmente dal podestà, il loro tono permette l'accesso a formule meno convenzionali e quelle usate nel patrocinare la causa di Abramo sono significative. A fine aprile si chiese la sua liberazione, pressati anche dall'imminente scadenza della condotta. La perorazione venne condotta su due piani: la buona fama di Abram e la necessità della comunità cittadina.

Abram *fra li altri zudei è asai buono*, si legge, e si aggiunge poi che dovendo rinnovare la conduzione del banco Abramo era preferibile: *per essere pratico nel paexe, et più amore porta ad li homini del luoco che non saria uno cristiano*. La sfumatura "etnica", della quale probabilmente i badiesi avevano comunque percezione, essendo Abramo di origine askenazita, non è citata in questa lettera del podestà, ma forse si può cogliere in una diversa missiva. Nel lamentarsi, infatti, dell'operato di uno dei guardiani delle porte cittadine si rimpiangeva il precedente, sul quale si esprimeva un giudizio di

gran lunga migliore, *benché todesco fosse*⁵⁶. Secondo quanto argomentano le missive, l'operare di Abramo era dunque sempre stato onesto. Ma, se questo non fosse bastato, si invocava una decisione sul caso *non per suo respecto ma per utilitate nostra*, perché altri ebrei non *facino renitentia* a venire a prestare a Badia. Dopo una decina di giorni, il podestà insisteva ancora, informando il duca che *grandi rechiami sorgeno ogni di per la absentia* di Abramo. Non è datata una terza missiva sull'argomento, che sembra successiva a queste due, poiché nel frattempo ad Abramo era stata imposta una multa di 600 ducati da versare entro 6 mesi. La comunità ancora interveniva per Abramo, chiedendo una dilazione poiché all'ebreo era impossibile rispettare tali termini. Di nuovo si allegava la ragione della necessità che il trattamento del prestatore non fosse troppo svantaggioso per non guastare la possibilità di future condotte con altri, cosa che sarebbe stata di gran danno per il mancato introito dei 40 ducati della quota annuale dovuta dal banco al comune; e va inoltre notato il breve cenno al danno causato dall'eventuale perdita dei capitali *degli altri zudei forastieri* cui Abramo si era appoggiato⁵⁷.

Nella condotta del 1473 tornano entrambi i temi cui si è accennato. Si esplicita nel preambolo il tema della necessità cittadina del prestito ebraico: *considerato quod dicta terra non potest stare sine prestatore nisi cum maximo danno, interesse et iactura*, e si manifesta la tutela dell'operato di Abramo, chiamato esplicitamente a dare il suo benessere ai patti che sanciscono il passaggio del banco a Leone Norsa⁵⁸.

Nel valutare complessivamente questi elementi della dinamica che si sviluppò nelle cittadine del Polesine, che sembrano indicare un buon grado di reciprocità nell'accoglienza degli ebrei, non va tuttavia trascurato il fatto che si tratta di centri di piccole dimensioni, e che certamente era contenuto anche il numero degli ebrei che vi risiedevano. Tanto sul piano normativo, quanto su quello delle interazioni sociali, dunque, potevano veri e proprii equilibri diversi rispetto a quelli delle città più importanti.

Note

*Si è volutamente mantenuto il tono discorsivo della relazione presentata, corredandola di alcune note essenziali. Rimando per la bibliografia di base a *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, Torino 1996 (*Storia d'Italia, Annali 11*), t. I, *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti* e t. II, *Dall'emancipazione a oggi*.

Abbreviazioni: ASMo = Archivio di Stato di Modena; ASRo = Archivio di Stato di Rovigo; ASCFe = Archivio Storico Comunale di Ferrara; ASV- Badia = Archivio "Guido Mora" del Sodalizio Vangadiciense di Badia Polesine; Lendinara (1414) = ASRo, *Notarile*, Francesco Brillo, b. 211, 10 giugno 1414, condotta; Lendinara (1419) = ASRo, *Notarile*, Francesco Brillo, b. 211, 9 luglio 1419, condotta; Rovigo (1431) = ASRo, *Notarile*, Simone Cimatori, b. 400, 15 aprile 1431, condotta; Badia (1407) = ASV-Badia, b. 1.3.1, 3, fasc. 8, 5 gennaio 1407, condotta; Badia (1473) = ASMo, *Rettori dello Stato, Polesine di Rovigo*, Badia, b. 3 (5515), documenti sec. XV e s. d., 10 dicembre 1473, condotta.

¹ Il termine Polesine, usato per brevità, si riferisce sempre al Polesine di Rovigo, che comprendeva una porzione più limitata dell'attuale provincia. Il Polesine di Rovigo si estendeva da Rovigo a Badia, escludendo la fascia rivierasca del Po (Transpadana ferrarese), ed escludendo la zona da Adria al mare. Per un inquadramento del Polesine di Rovigo negli Stati estensi, cfr. M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001 (Percorsi, 29), pp. 65-66.

² Cfr. in proposito A. Toaff, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia", 4 (2000), pp. 11-36.

³ ASRo, *Notarile*, Giacomo Delaiti, b. 438, reg. 1379-1393, 17 novembre 1388. Per una più articolata trattazione del tema degli ebrei nel Polesine di Rovigo, mi permetto di rimandare a E. Traniello, *Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004 (Saggistica, 9).

⁴ D. Carpi, *Il ramo padovano della famiglia Finzi di Ancona tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento*, in Id., *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell'età del Rinascimento*, Firenze 2002 (Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi, XXII), pp. 1-25.

⁵ ASMo, *Leggi e Decreti*, B/II, pp. 137-139, 30 dicembre 1394: con due decreti consecutivi si approvano le condotte di Rovigo e Lendinara, citando la data della loro stipula: il 15 dicembre 1391 per Rovigo e l'8 gennaio 1386 per Lendinara. I documenti sono trascritti in B. Cessi, *Alcuni documenti sugli ebrei nel Polesine durante i secoli XIV e XV*, in "Atti e memorie della R. Accademia di scienze lettere ed arti", 25 (1908-1909), pp. 57-64; cfr. poi ASMo, *Leggi e Decreti*, B/III, pp. 26-27, 19 agosto 1401 (approvazione della condotta di Badia Polesine, rogata il 17 agosto 1401).

⁶ Sulle attività dei Finzi e sulla società con Musetto di Aleuccio, cfr. A.I. Pini, *Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel Bolognese nella seconda metà del Trecento*, in "Quaderni storici", 54 (1983), pp. 783-814

⁷ Per un'esposizione più dettagliata dei prestatori polesani, cfr. E. Traniello, *Ebrei in Polesine nel XV secolo: una presenza complessa*, Atti del 1° Incontro "Orientalisti" "Le discipline orientalistiche come scienze storiche" (Roma 6-7 dicembre 2001), pp. 103-125 pubblicati sul sito <www.orientalisti.net/atti2001.htm> (ora anche in "Studi semitici", nuova serie, 18 [2003], pp. 117-143).

⁸ Abramo di Leucio di Gaio Finzi da Rovigo sposò Dolcetta di Salomone di Beniamino Finzi da Este, cfr. ASRo, *Notarile*, Antonio Patella, b. 1177, reg. G, 7 marzo 1468. Sul testamento di Salomone di Beniamino Finzi da Este, nel quale si trovano molte notizie sulla famiglia, cfr. E. Traniello, *I Finzi del XV secolo: un nuovo tassello per la storia della famiglia*, in "Terra d'Este", 12 (2003), n. 23, pp. 109-120.

⁹ Malcha di Abramo Finzi sposò Lazzaro del medico Guglielmo di Angelo: cfr. ASRo, *Notarile*, Antonio Patella, b. 1178, reg. 1488-1499, 14 novembre 1488.

¹⁰ Ricca di Iosep di Gaio Finzi sposò ser Mele di Salomone da Sessa Aurunca, cfr. ASRo, *Notarile*, Pellegrino Gennari, b. 556, carte sciolte, 27 giugno 1447. Cfr. anche E. Borgolotto, *Mele di Salomone da Sessa: un banchiere campano nella Firenze della metà del Quattrocento*, in "Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici", 17 (2000), pp. 143-168. Fiorina di Gaio di Leucio Finzi sposò nel 1484 Dattilo di Elia da Vigevano, legato ai banchi orientini, cfr. M. Luzzati,

La circolazione di uomini, donne e capitali ebraici nell'Italia del Quattrocento: un esempio toscano-cremonese, in *Gli ebrei a Cremona. Storia di una comunità fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di G. B. Magnoli, Firenze 2002, pp. 33-52, in part. p. 44-46. In ne, Emanuele di Abramo e Dolcetta Finzi sposò Flora di Elia di Salomone da Poggibonsi, legato allo stesso network toscano, cfr. ASRO, *Notarile*, Lorenzo Carraro, b. 304, reg. C, 27 agosto 1495. Sul tema dei legami fra banchi veneti e toscani, cfr. M. Luzzati, *I legami fra i banchi ebraici toscani ed i banchi veneti e dell'Italia settentrionale. Spunti per una riconsiderazione del ruolo economico e politico degli ebrei nell'età del Rinascimento*, in *Gli ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII*. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione G. Cini, a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 571-594 (riedito in M. Luzzati, *La casa dell'ebreo. Saggi sugli ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento*, Pisa 1985 [Cultura e storia pisana, 7], pp. 235-263)

¹¹ Carpi, *Il ramo padovano* cit., p. 8.

¹² Cfr. V. Colorni, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in Id., *Judaica minora. Saggi di storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano 1983 (Pubblicazioni della facoltà giuridica dell'Università di Ferrara, serie seconda, 14), pp. 205-255, in part. p. 242 e p. 249.

¹³ Sulla vicenda del banco italiano a Badia, cfr. E. Traniello, *Gli Ebrei a Badia nel XV secolo: linee per una storia complessa*, in "Wangadicia", 1 (2003), pp. 79-94.

¹⁴ Per la presenza degli askenaziti a Badia, cfr. E. Traniello, *Presenze ebraiche nel Polesine di Rovigo nel XV secolo*, in "Materia giudaica", 7 (2000), pp. 112-123.

¹⁵ Cfr. Traniello, *Ebrei in Polesine nel XV secolo* cit., pp. 127-132 (cito dalla versione a stampa).

¹⁶ Con questo termine intendo indicare il gruppo delle famiglie di maggior rilievo tanto politico quanto economico, che con gli ebrei ebbero molteplici rapporti: al di là delle transazioni creditizie vi fu anche il traffico di tessuti e un certo movimento di locazioni immobiliari.

¹⁷ Va osservato però che alla differenza di documentazione concorre forse una ragione archivistica: l'archivio della Vangadizza ha subito nel tempo varie selezioni interessate alla storia terriera del complesso (che in epoca medievale era un potentato monastico, decadde in età moderna e fu poi soppresso in età napoleonica, passando a privati), quindi probabilmente gli atti più quotidiani si trovavano in registri notarili che sono stati scartati, mentre quelli dei depositi più consistenti - nirono nei registri di interesse patrimoniale. Oggi una buona parte del materiale notarile di Badia è conservato presso l'archivio "Guido Mora" del Sodalizio Vangadiciense, sito nei locali dell'Abbazia, e qui si trova una percentuale notevole delle transazioni economiche tra ebrei tedeschi. Cfr. A. Righini, *L'archivio della Vangadizza. Criteri teorici e pratici di un riordino archivistico*, in "Wangadicia", 1 (2002), pp. 95-105 e P. Aguzzoni *L'Archivio storico "Guido Mora" del Sodalizio vangadiciense, ibidem*, pp. 227-236.

¹⁸ Cfr. Cessi, *Alcuni documenti* cit., pp. 62-64. Per uno sguardo complessivo sulle condotte (in area bolognese), e per la relativa bibliografia, cfr. A. Campanini, *Quod possit fenerari... Banchi, prestatori ebrei e comunità rurali del contado bolognese nella seconda metà del XV secolo*, in *Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo*, a cura di M.G. Muzzarelli, Bologna 1994 (Collana di storia dell'economia e del credito promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2), pp. 159-199.

¹⁹ Dal 1395 al 1438 Nicolò III d'Este cedette il Polesine in pegno a Venezia che aveva sostenuto con un prestito l'impegno bellico del marchese, cfr. R. Cessi, *Venezia e Padova e il Polesine di Rovigo. Secolo XIV*, Città di Castello 1904.

²⁰ Nel 1482 Venezia concedette che le varie entrate comunali, comprese quelle derivanti dalla condotta agli ebrei, rimanessero invariate: v'è da pensare che la condotta stessa non avesse subito variazioni, né, infatti, in quel periodo si trovano nuove stipulazioni nelle deliberazioni del Consiglio. Cfr. M.T. Pasqualini Canato, *Gli ebrei a Rovigo fra interdizione ed anticipazione*, in *Rovigo ed il Polesine tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica*, Rovigo 1999, pp. 137-153. Ringrazio la studiosa per avermi gentilmente messo a disposizione le trascrizioni dei documenti da lei consultati.

²¹ Cfr. G.M. Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in *Gli ebrei e Venezia*, cit., pp. 615-628 (ripubblicato con il titolo *Il comune di Verona e gli ebrei nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca* in Id., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 279-293), in part. pp. 618-620. Per uno sguardo complessivo sul rapporto tra città ed ebrei nella Terraferma veneta cfr. le altre relazioni a questa stessa giornata di studio.

²² Cfr. A. Balletti, *Gli ebrei e gli estensi*, Bologna s. d. (rist. an. dell'ed. 1930).

²³ Cfr. M.G. Muzzarelli, *Ferrara, ovvero un porto placido e sicuro tra XV e XVI secolo*, in *Vita e cultura ebraica nello stato estense*. Atti del 1° convegno internazionale di studi, Nonantola, 15-16-17 maggio 1992, a cura di E. Fregni, M. Perani, Nonantola (Modena) 1993, pp. 235-257, in part. pp. 238-241 per le condizioni di protezione offerte da Ercole I dal 1492-93. A p. 235 si legge: "La costante e coerente protezione estense è un dato che non può non invitare alla riflessione, tanto più in quanto la storiografia raramente si è soffermata a riflettere sulla singolarità del caso e sulle ragioni di quell'atteggiamento".

²⁴ Badia (1407). Un rinnovo dei patti è pervenuto in forma appena imbreviata ASRo, *Notarile*, Giacobbe de Bonis, b. 418, 12 dicembre 1414. Cfr. anche B. Rigobello, *Gli Ebrei in Polesine. I primi banchi di prestito*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 41 (1981), pp. 74-91, in part. p. 75.

²⁵ Lendinara (1414), trascritta in B. Rigobello, *Gli Ebrei in Polesine* cit., pp. 77-78 e 85-9, di qui traggio le citazioni. Tra le carte sciolte dello stesso notaio Brillo si trova una seconda condotta risalente al 9 luglio 1419, sostanzialmente identica alla precedente.

²⁶ Rovigo (1431).

²⁷ Badia (1473).

²⁸ Il calcolo degli interessi, che erano in ragione di 6 denari per lira al mese, era stabilito coerentemente con le indicazioni degli statuti, così come la modalità di vendita dei pegni non riscossi, cfr. *Statuti di Lendinara del 1321*, a cura di M. Pozza, Roma 1984 (Corpus statutario delle Venezie, 1), pp. 87 e 128-129. Gli statuti di Lendinara del 1321 sono connessi con i materiali statuari di Rovigo, cfr. *ibidem*, pp. 25-27.

²⁹ Badia (1407) e (1473). Va osservato che in entrambe le condotte il terreno ad uso cimiteriale sembra previsto ma non realmente acquistato e che non risulta da altri documenti un cimitero ebraico a Badia, mentre nel caso di Rovigo e Lendinara il cimitero è taciuto nelle condotte ma attestato nei rogiti notarili, cfr. ASRo, *Notarile*, Antonio Penolazzi, b. 1208, reg. 1458-59, 21 agosto 1459 (Rovigo); *ivi*, Francesco Bonvillani, b. 173, reg. 1461-1462, 24 gennaio 1461 (Lendinara).

³⁰ Cfr. A. Toaff, *Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani fra XIV e XV secolo*, in *Il mondo ebraico*, a cura di G. Todeschini, P. C. Ioly Zorattini, Pordenone 1991, pp. 5-29: nel saggio si confrontano le condotte stipulate da banchieri ebrei di origine italiana e di origine tedesca, rilevando nel secondo caso una formulazione più minuziosa in quanto a norme relative alla tutela delle consuetudini culturali e quotidiane. L'origine del bisogno di tale stipulazione più dettagliata starebbe in una più rigorosa osservanza e in un vissuto più difficile, quale quello degli ebrei nei territori tedeschi, il, cfr. pp. 8-12 e cfr. anche la discussione a pp. 69-70.

³¹ Il citato rinnovo del 1414, invece, tace in proposito.

³² Cfr. ASMo, *Leggi e Decreti*, B/II, pp. 91-98, 20 novembre 1393 (*Decretum draperiorum civitatis Ferrarie*); *ivi*, B/IV, pp. 253-264, 4 aprile 1426 (*Decretum campsorum civitatis Ferrarie*): i capitoli in volgare acclusi all'approvazione sono intitolati *Ordini per l'arte di banchieri e merchadanti et cambiaduri*. Sul rapporto tra prestatori ebrei e *campsores* cfr. A. Toaff, «*Banchieri cristiani e «prestatori» ebrei?*» in *Gli ebrei in Italia* cit., I, pp. 268-287.

³³ Qualche esempio in ASMo, *Leggi e Decreti*, B/VI, p. 160; *ivi*, B/VII, p. 211-213, 26 aprile 1460.

³⁴ Sugli ebrei a Ferrara, P. Norsa, *I Norsa (1350-1950) Contributo alla storia di una famiglia di banchieri*, Milano 1951. Non vi si nomina Guglielmo di Manuele da Rimini, ma sul banco della Ripa, *ivi*, p. 21.

³⁵ I registri del banco dei pegni, stesi sovente in ebraico, ci sono di rado pervenuti. Relativamente al Polesine, per il XV secolo non si ha notizia di documenti del genere, mentre risale al primo quarto del Cinquecento un registro in ebraico del banco di Badia: ASMo, *Vangadizza*, b. 157. Per due registri toscani, cfr. D. Carpi, *The account book of a Jewish Moneylender in Montepulciano (1409-1410)*, in "The journal of European economic history", 14 (1985), 3, pp. 501-513; F. Careri, *Il «Presto ai Quattro Pavoni»: dal libro-giornale di Isacco da San Miniato (1473-75)*, in "Archivio storico italiano", 159 (2001), pp. 395-421.

³⁶ ASMo, *Leggi e Decreti*, A/II, pp. 63-64, 21 maggio 1393. Il decreto fu poi rinnovato nella stessa forma da Nicolò III: B/III, p. 135, 19 aprile 1404.

³⁷ Toaff, *Judei cives?* cit., pp. 22-23: nel caso di Perugia, anche a distanza di tempo i *familiares* del banchiere che aveva ottenuto la cittadinanza potevano chiedere l'applicazione dello stesso riconoscimento. Lo stesso Toaff, illustrando la condotta che fu stipulata nel 1391 tra la città di Assisi e gli ebrei, afferma che i prestatori e le loro famiglie furono sottoposti alla giurisdizione cittadina, civile e penale. I casi polesani noti recano affermazioni più generiche, tuttavia, l'attestato ricorso a sentenze podestarili e ad arbitrati di *boni viri* mi conducono a ritenere che il valore della for-

mula “*tractentur ut cives*” in Polesine sia assimilabile a quello assisano, cfr. A. Toaff, *The Jews in Medieval Assisi. 1305-1487. A social and economic history of a small Jewish community in Italy*, Firenze 1979 (Biblioteca dell’ “Archivum Romanicum”, Serie I: Storia, Letteratura, Paleogra a, vol. 148), p. 28.

³⁸ Toaff, *Judei cives?* cit., pp. 11-12. Considerazioni sulla parzialità della cittadinanza nel caso degli ebrei, nel contesto delle concezioni politiche medievali in G. Todeschini, *Fra stereotipi del tradimento e cristianizzazione incompiuta: appunti sull’identità degli ebrei in Italia*, in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia”, 6 (2003), pp. 9-20, in part. pp. 14-15.

³⁹ Si tratta di una tassa che il governo veneziano impose alle comunità soggette dal 1417, “sotto forma di contribuzione volontaria per il mantenimento di reparti militari”, che venne via via esatta sempre più regolarmente. Cfr. L. Pezzolo, *La finanza pubblica: dal prestito all’imposta*, in *Storia di Venezia*, V (*Il Rinascimento. Società ed economia*), a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, pp. 707 e 712. C’è da chiedersi per quale motivo una condotta rogata durante l’appartenenza estense contenesse l’esenzione da una tassa del governo veneziano: si tratta forse di una copia passiva di condotte stipulate durante il periodo in cui il Polesine fu concesso in pegno a Venezia?

⁴⁰ Badia (1473).

⁴¹ ASCFe, *Deliberazioni dei XII Savi*, reg. B (1403-1415), c. 24 r, 15 marzo 1415

⁴² Toaff, *Judei cives?* cit.

⁴³ Lendinara (1414) e (1419); la seconda istituiva un’eccezione all’obbligo di vendita entro due anni: nel caso, cioè, della *domum cum curtillie in podestaria Lendenarie* che al prestatore era possibile *tenere et habitare* allo stesso modo degli altri cittadini. Va osservato che gli statuti di Rovigo prevedevano analoga limitazione all’acquisto immobiliare anche per i forestieri e che, in tal caso, il divieto cessava nel momento in cui, versando le imposte dovute, si accedeva alla cittadinanza. Cfr. N. Di Lenna, *L’ordinamento della visconterìa di Rovigo durante la dominazione dei Duchi d’Este nelle leggi statutarie dei secoli XIII e XIV (con appendice delle leggi stesse dalle copie delle più antiche raccolte statutarie della visconterìa nell’Accademia Concordiana)*, Lugo (Ferrara) 1918, pp. 30-31.

⁴⁴ Balletti, *Gli Ebrei e gli Estensi* cit., pp. 20-23. È riprodotto il testo della condotta, che fu rogata in volgare.

⁴⁵ Op. cit., p. 22.

⁴⁶ A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, 1963, pp. 138-139; cenni allo stesso provvedimento anche in D. Jacoby, *Venice and Venetian Jews in the Eastern Mediterranean*, in *Gli ebrei e Venezia* cit., pp. 29-58, in part. p. 47. Interessanti a questo proposito gli interventi alla discussione sulle proprietà immobiliari degli ebrei in *Il mondo ebraico* cit., pp. 90-91. Roberto Cessi, nell’analizzare le condotte padovane parla di “quasi-cittadinanza” connessa al possesso immobiliare, R. Cessi, *La condizione degli ebrei banchieri in Padova nel secolo XIV*, in *Padova medioevale*, a cura di D. Gallo, Padova 1985, pp. 319-335 (già in “Bollettino del museo Civico di Padova”, 10, 1907), in part. pp. 325-326.

⁴⁷ R. Bon l, *Società cristiana e società ebraica nell’Italia medioevale e rinascimentale: riflessioni sul significato e sui limiti di una convergenza*, in Id., *Tra due mondi. Cultura ebraica e cultura cristiana nel medioevo*, Napoli 1996 (Nuovo medioevo), pp. 199-200: si evidenzia l’importanza delle locuzioni presenti nelle condotte al momento di definire i diritti dei prestatori, attribuendo un valore più forte e più significativo di pieno godimento di tale diritto a formule quali *veri cives*, *veri et originari cives*. Sembra che anche gli amministratori lendinaresi abbiano avvertito “la necessità [...] di definire meglio” (corsivo dell’Autore) il valore da attribuire alla più generica formula *tractentur ut cives Lendenarie*, optando per una definizione estensiva.

⁴⁸ Toaff, *Judei cives?* cit.; a p. 24 i capitoli delle condotte perugine. La situazione degli ebrei di Modena sembra simile: la condotta precisa che l’imposizione fiscale andava calcolata sulla base dell’estimo, allo stesso modo dei cittadini: cfr. ASMo, *Leggi e Decreti*, B/IV, pp. 7-10, 1 gennaio 1420.

⁴⁹ Un estimo del 1411 è limitato a nobili e clero, inadatto quindi a questo tipo di analisi. Cfr. in proposito G.M. Varanini, *Proprietà fondiaria e agricoltura*, in *Storia di Venezia*, V, cit., p. 845 e nota 174 a p. 875.

⁵⁰ Cfr. A. Toaff, *Gli ebrei a Perugia*, Perugia 1975. Tuttavia, da Perugia (passando per l’altrettanto importante Bologna) provenivano alcuni degli ebrei polesani, quindi è possibile che nella loro mentalità operassero gli esempi perugini.

⁵¹ ASMo, *Leggi e Decreti*, B/III, pp. 292-293, 28 dicembre 1407 (secondo la datazione moderna, testuale, cioè secondo lo stile *a nativitat*is, 1408).

⁵² La zona corrisponde a quella dell'attuale via Mazzini, prossima alla piazza principale.

⁵³ ASMò, *Leggi e Decreti*, B/IV, p. 242, 3 ottobre 1425. Nel testo si indica anche il nome del notaio rogatario dell'atto: *Guizardus ser Petri de Bardo*, di Lendinara.

⁵⁴ M.G. Muzzarelli, *Ebrei e città d'Italia in età di transizione: il caso di Cesena dal XIV al XVI secolo*, Bologna 1984, pp. 40-41: "è indiscutibile il dato della centralità dell'impegno feneratizio ebraico che originava la loro chiamata e la stipulazione di patti concordati con le città" che comprendevano anche "concessioni alla «diversità» ebraica". Cfr. anche Ead., *Introduzione a Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo* cit., p. 14.

⁵⁵ ASMò, *Rettori dello Stato, Polesine di Rovigo*, Badia, b. 3 (5515), Comune ed uomini, 1450 dicembre-1482 giugno e s. d., 30 aprile 1466; *ibidem*, podestà Tommaso Pavoni, 1466 gennaio-giugno, 13 maggio 1466.

⁵⁶ ASMò, *Rettori dello Stato, Polesine di Rovigo*, Badia, b. 3 (5515), Comune ed uomini, 27 gennaio 1455.

⁵⁷ ASMò, *Rettori dello Stato, Polesine di Rovigo*, Badia, b. 3 (5515), Comune ed uomini, 1450 dicembre-1482 giugno e s. d. Il documento è, appunto, senza data.

⁵⁸ Badia (1473).